



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n°841 del 24/08/2020

Oggetto: Piano Infrastrutture: Conv.RAS LL.PP-ENAS del 23.10.15 e 4°Atto Agg.vo del 16.10.18
Linea d.4 (L132) - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico
multisetoriale regionale (SIMR) ai sensi del D. Lgs. 81/2008:
d.4.1.1 - Diga Genna Is Abis; Sollevamento Cixerri; Sollevamento Cixerri-Sulcis..
Concessione proroga 60 gg termine di ultimazione dei lavori
CIG - 7704852502 – CUP: I74H15000990002 RUP Ing Gianfranco Fadda.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21/05/2020 avente per oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n° 16 del 21 aprile 2020 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e Bilancio di Previsione di Cassa 2020;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 28.05.2019 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione Sicurezza sono state conferite con decorrenza dal 01.06.2019 al dirigente Ing. Antonio Cucca.

Premesso che:

- con DDSACP n. 318 del 15/04/2019 è stata formalizzata l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto all'impresa Gesuino Monni SRL di Arzana (OG) per un importo netto di € 196.987,75 (inclusi oneri per la sicurezza) oltre IVA;
- i lavori di cui al contratto rep. n. 26672 racc. n.11172 del 10.06.2019 sono stati avviati con verbale di consegna del Direttore di Lavori in data 04.09.2019;
- la durata prevista dei lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi per cui la data di ultimazione è stata fissata al 02.03.2020;
- con determinazione n. 188 del 03/03/2020, vista la domanda di proroga pervenuta in data 26/02/2020 prot. n. 3573 da parte dell'impresa Affidataria, veniva concessa una proroga di 40 giorni naturali consecutivi e fissava la nuova data di ultimazione dei lavori al 11/04/2020;
- a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2019 la stessa impresa affidataria Gesuino Monni s.r.l., in data 11/03/2020, chiedeva la sospensione dei lavori con nota prot. n. 4802;
- in data 17/03/2020 il RUP, preso atto della richiesta di sospensione, considerate le condizioni di emergenza sanitaria, visto il parere redatto dal Direttore dei Lavori comunicava, con nota prot. n. 5076 la sospensione dei lavori a partire dal 16/03/2020 fino alla cessazione delle cause di forza maggiore sopra specificate;
- in ottemperanza del Protocollo di Sicurezza MIT del 22 aprile 2020 sui cantieri e a seguito della Direttiva RAS LLPP prot. n. 1653 del 24/04/2020 (prot. ENAS n. 1653 del 24/04/2020) ricorrevano nella fattispecie le ipotesi per la redazione di una perizia di variante di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e pertanto il CSE (e DL), ha redatto una perizia suppletiva e di

variante sulla base della L.R. n. 8/2018 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi", ed in particolare sul disposto dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e in ottemperanza altresì alla Direttiva Assessoriale RAS-LLPP prot. n. 1653 del 24/04/2020 ;

Considerato che

- con DDSPS n° 569 del 19.06.2020 l'ENAS ha adottato la suddetta perizia (importo suppletivo di perizia pari a € 4.430,89 oltre l'I.V.A. di legge) e in data 22.06.2020 con nota prot. n. 11292 l'ha trasmessa, insieme ai relativi allegati, all'Assessorato dei LL.PP. Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche RAS per la superiore approvazione;
- l'Assessorato dei LL.PP. della RAS ha approvato la perizia suppletiva di variante in argomento con Determinazione del SOI-RAS n. 1048 Prot. n° 18436 del 03/07/2020;
- alla modifica contrattuale prevista dai suddetti atti risulta applicabile il soprarichiamato art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 50/2016;
- i lavori a seguito dell'approvazione delle perizia sono stati ripresi con verbale di ripresa del Direttore di Lavori in data 13.07.2019 e scadenza fissata al 12.08.2020;

Vista la domanda di proroga avanzata dall'impresa, assunta in data 10.08.2020 con prot. n. 14475 prima della scadenza del termine contrattuale.

Considerato che:

- le motivazioni addotte dall'impresa nella suddetta nota a sostegno della richiesta di proroga sono ritenute congrue e che le stesse si prestino ad un apprezzamento equitativo da parte della stazione appaltante;
- le suddette motivazioni non sono imputabili né all'impresa esecutrice né alla Stazione Appaltante e hanno comportato una dilatazione dei tempi di esecuzione
- le circostanze che hanno determinato il ritardo, pur non essendo imputabili alla ditta, non esonerano la stessa dalle sue responsabilità nei confronti dell'Ente e pertanto non autorizzano la ditta ad avanzare alcuna pretesa per cause attinenti alla concessione della proroga richiesta;
- la proroga del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane stabilito in € 201.418,64 (€ 196.987,75 contratto principale con un incremento di € 4.430,89 importo suppletivo di perizia) oltre l'I.V.A. di legge;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori con nota, assunta in data 24.08.2020 con prot. n. 15118;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del procedimento, inviato all'impresa con il quale, in base al resoconto fornito dal Direttore dei Lavori, ha concesso una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza per dare ultimate le lavorazioni previste;

Ritenuto necessario per quanto sopra premesso e considerato, concedere all'impresa appaltatrice una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le lavorazioni previste.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di concedere all'impresa Gesuino Monni SRL di Arzana (OG) una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al 12 ottobre 2020 senza alcun costo aggiuntivo a carico dell'Enas.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Servizio Prevenzione e Sicurezza
Il Direttore
Ing. Antonio Cucca

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.